



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di **Controguerra (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018";

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 14 settembre 2020, n. 36, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di Controguerra (TE) – 2.452 abitanti – acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 31 gennaio 2020, prot. 1072.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei

vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione n. 170/2019/PRSE.

Giova ricordare che con la suddetta deliberazione, adottata successivamente all'approvazione del rendiconto 2018, questa Sezione ha sottoposto al controllo le annualità 2015, 2016 e 2017 nonché il riaccertamento straordinario dei residui, pertanto, molte criticità ivi rilevate sono presenti anche nell'annualità che si sta analizzando.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del Comune di **Controguerra**, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente, presenta un equilibrio di parte corrente pari ad euro 233.729. Nel calcolo dell'equilibrio si riscontra il mancato inserimento della quota annua da recuperare a seguito del disavanzo generato in fase di riaccertamento straordinario pari ad euro 28.200.

	2018
Equilibrio di parte corrente	233.729
Equilibrio di parte capitale	- 30.332

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP

Il Comune non è ricorso all'anticipazione di tesoreria ed ha registrato un fondo di cassa positivo pari ad euro 468.232 con una quantificazione della cassa vincolata pari ad euro 168.689.

La Sezione osserva che l'Ente chiude l'esercizio analizzato, dopo aver accantonato, vincolato o destinato quote del risultato di amministrazione, con un saldo pari a zero. Si osserva, anche nell'esercizio 2018, il regolare recupero della quota annua del ripiano trentennale del disavanzo emerso con il riaccertamento straordinario.

Il risultato di amministrazione del 2018 è pari ad euro 384.952 che si azzerà con l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 356.752 e con l'accantonamento di euro 28.200 a titolo di disavanzo da recuperare.

	2018
Risultato di amministrazione	384.952
Fondo crediti di dubbia esigibilità	356.752
Recupero quota disavanzo riacc.to straordinario	28.200
Avanzo di Amministrazione	0

Fonte: Elaborazione della sezione su Relazione dell'Organo di revisione

Alla luce del quadro sopra riportato e tenuto conto che gli accantonamenti sono sostanzialmente simili a quelli effettuati nel rendiconto 2017, si raccomanda all'Ente il rafforzamento delle azioni intraprese per il recupero del disavanzo di cui al riaccertamento

straordinario e la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, del fondo contenzioso per evitare di incorrere in debiti inattesi per sentenze giudiziali negative nonché del fondo di indennità di fine mandato del sindaco.

3. Circa il fondo crediti di dubbia esigibilità, si riscontra l'accantonamento per euro 356.752, in aumento rispetto al 2017 ma comunque non in linea con quanto accantonato in fase di riaccertamento straordinario dei residui (euro 923.138) nonché con il volume di residui attivi al 31 dicembre 2018 (euro 2.682.469 di cui euro 1.456.311 relativi al titolo 1 ed euro 591.875 al titolo 3).

Si riscontra inoltre, che il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2018 è composto per 1.984.786 da residui antecedenti all'anno di riferimento (di cui euro 1.143.505 relativi al titolo 1 ed euro 475.822 al titolo 3).

Si evidenzia, inoltre, che il recupero dell'evasione tributaria nel 2018, in base ai dati estrapolati dal questionario al rendiconto, ha fatto registrare incassi per euro 161.924 a fronte di accertamenti per euro 1.135.184. Si raccomanda all'Ente di aumentare la capacità di riscossione, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge nonché di monitorare, con estrema attenzione, i termini prescrizionali stabiliti per legge per le singole voci di entrata.

Pertanto, tenuto conto che la situazione non si discosta in modo significativo rispetto alla precedente pronuncia, si richiamano tutte le osservazioni riportate nella deliberazione n. 170/2019/PRSE.

4. L'Ente ha beneficiato dell'anticipazione di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 attraverso l'erogazione di euro 826.872 nel 2013 ed euro 166.395 nel 2014.

Tenuto conto che la precedente deliberazione è stata adottata successivamente all'approvazione del rendiconto 2018, si riscontra, nuovamente, la presenza del residuo passivo al posto dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Richiamando tutte le osservazioni già rilevate nella precedente pronuncia, si sollecita il rispetto della normativa vigente in materia di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità.

5. Per quanto concerne la tempestività dei pagamenti, l'Ente ha registrato, nel 2018, un indice pari a 14,42 giorni. Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*. Si invita l'Ente a mantenere le misure che hanno garantito il rispetto della normativa vigente.

6. Si rileva, poi, che il Comune di Controguerra ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, che risultano essere pari a zero.

Il Comune, interpellato tramite nota PEC, ha dichiarato, di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

7. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 18 dicembre 2019 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017. Le partecipazioni dirette risultano essere:

- Ruzzo Reti S.p.A.: con quota di partecipazione del 2% - la società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio idrico;
- GAL Terreverdi Teramane - società consortile a r.l.: con 4 quote di partecipazione per un valore di totale di euro 2.000 - la società ha la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo termine di specifiche aree del territorio migliorando la vita nelle aree rurali, sia dal punto di vista delle imprese che da quello della popolazione;
- Cosev Servizi S.p.A.: con quota di partecipazione del 11,302% - la società ha per oggetto la gestione, in forma associata, delle opere e degli impianti realizzati per la distribuzione del servizio gas metano nei comuni aderenti;
- Poliservice S.p.A.: con quota di partecipazione del 4,901% - la società ha per oggetto la gestione di alcuni servizi di pubblica utilità quali gestione dei rifiuti ed igiene urbana,

gestione del verde pubblico, manutenzione e realizzazione reti gas – metano, gestione illuminazione pubblica, gestione cimiteriale.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo pluriennale vincolato nonché degli altri fondi, in particolar modo del fondo indennità di fine mandato del sindaco; al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Ente dovrà provvedere, nel primo rendiconto utile, all'eliminazione del residuo passivo relativo alla restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013 e al contestuale accantonamento della quota residua da rimborsare nel risultato di amministrazione così come previsto dalla vigente normativa;
- l'Ente dovrà rispettare gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Controguerra (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80219670588
23.09.2020 13:32:33 UTC

